

COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.13 DEL 28/02/1994

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI BAGNO DI ROMAGNA, DEPOSITATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI PALAZZO DEL CAPITANO.

Art. 1

L'archivio storico è aperto al pubblico dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 14 alle ore 18 e, comunque, in coincidenza con gli orari di apertura della Biblioteca Comunale di Palazzo del Capitano.

La consultazione è ammessa, su appuntamento, anche in orari differenti da quelli fissati per l'apertura. Si potranno verificare chiusure per esigenze di servizio o malattia o ferie del responsabile.

Art. 2

Lo studioso per essere ammesso alla consultazione dei documenti è tenuto annualmente e comunque ogni volta che intende mutare lo scopo delle sue ricerche a compilare l'apposita domanda, dimostrando al responsabile le proprie generalità.

La consultazione dei documenti è regolata dal DPR 30 Settembre 1963 n. 1409 e dalle disposizioni che la Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna intenderà predisporre.

Art. 3

Con l'ingresso in sala consultazione della Biblioteca gli studiosi sono tenuti a conservare sul tavolo soltanto gli strumenti strettamente inerenti al proprio lavoro.

Art. 4

Le richieste di materiale, effettuate mediante apposite schede, non devono essere superiori a n.5 pezzi archivisti per seduta, e devono essere presentate al responsabile.

Art. 5

E' proibito agli studiosi durante la consultazione:

- scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
- fare calchi o lucidi o trarre fotografie, fotocopie, minute senza il permesso dell'Amministrazione;
- scomporre i documenti dall'ordine in cui si trovano o estrarre documenti per qualsiasi motivo;
- disturbare il silenzio della biblioteca o accedere ai locali di deposito e agli uffici;

Art. 6

I pezzi archivistici avuti in consultazione dovranno essere restituiti al responsabile ricomposti nello stato in cui sono stati consegnati e completamente ricondizionati.

Art. 7

L'esecuzione di fotografie (da scattare senza flash per i documenti anteriori al XIX sec.) di materiale archivistico con mezzi propri è consentita ad uno studioso per volta.

Gli studiosi che traggono fotocopie di documenti sono tenuti a:

- fare domanda sull'apposito modulo, elencando analiticamente il materiale riprodotto;
- impegnarsi a non pubblicare le riproduzioni senza la prescritta autorizzazione.

Art. 8

E' consentito il rilascio di fotocopie di documenti allo studioso che ne faccia domanda sull'apposito modulo elencandoli analiticamente.

Lo studioso dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore ed, ancora, non usare le fotocopie di documenti in violazione dei regolamenti archivistici.

Non sono consentite fotocopie del materiale rilegato, ne di quello cartaceo e pergameneo in cattive condizioni di conservazione, e, in linea di massima, anteriore al sec. XIX.

Art. 9

Lo studioso è invitato a far pervenire all'Archivio copia del proprio elaborato relativo alle fonti archivistiche utilizzate.